(N. 316)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno (FANFANI)

col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

e col Ministro delle Finanze (VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1953

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.

Onorevoli Senatori. — Il 4 luglio 1952 è stata firmata a Martigny tra l'Italia e la Svizzera la Convenzione concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass che si sottopone alla vostra approvazione.

La conclusione della Convenzione suddetta è stata consigliata dalla necessità di rettificare il tracciato della frontiera italo-svizzera in corrispondenza del Passo di Cornera in quanto l'attuale confine corre su una spessa morena dorsale soggetta ai movimenti del ghiacciaio sottostante, per cui i cippi collocati sulla superficie della morena sono stati tutti rimossi dalla loro primitiva posizione.

Con l'articolo 1 della Convenzione si stabilisce di rettificare il confine al Passo di Cornera fra i territori dei comuni di Greugiols e Binn in parte svizzera e del comune di Baceno in parte italiana e di fissarlo lungo una linea retta su terreno solido.

Con l'articolo 2 viene concordato che è incaricata della determinazione del nuovo confine la Commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero.

L'articolo 3 prevede che le spese relative alla messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali tra i due Stati mentre saranno a carico di ciascuno di essi quelle relative ai propri rappresentanti.

L'articolo 4 infine stabilisce che la Convenzione è soggetta a ratifica, che gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma e che essa entrerà in vigore alla data in cui sarà effettuato lo scambio delle ratifiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

A copertura dell'onere di lire 1.330.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli n. 310 (lire 225.000) e n. 304 (lire 908.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953–54.

ALLEGATO.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZ-ZERA CONCERNENTE LA RETTIFICA DI CONFINE AL PASSO DI CORNERA O KRIEGALPPASS

La REPUBBLICA ITALIANA e la CONFEDERAZIONE SVIZZERA, considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera italo-svizzera in corrispondenza del Passo di Cornera o Kriegalppas, in quanto la linea di displuvio costituente confine corre su una spessa morena dorsale, soggetta ai movimenti del ghiaccio sottostante per cui i cippi collocati a suo tempo sulla superficie della morena stessa sono tutti rimossi dalla loro posizione iniziale;

hanno deciso di concludere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

LA REPUBBLICA ITALIANA
Generale di Divisione LUIGI MOROSINI

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA Colonnello MAURICE DE RAEMY

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica della Convenzione fra la Confederazione Elvetica ed il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero, nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 1941, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine al Passo di Cornera o Kriegalppass fra i territori dei comuni di Grengiols e Binn in parte svizzera e del comune di Baceno in parte italiana (Settore III – Sezione 1ª), e di fissarlo lungo una linea retta con gli estremi su due punti della vecchia linea di frontiera situati su terreno sicuramente solido. Tale linea – indicata nella levata fotogrammetrica alla scala 1: 5000 annessa alla presente Convenzione e della quale fa parte integrante – è tale da conservare la pratica equivalenza delle aree oggetto di scambio.

Art. 2.

Della determinazione del nuovo confine è incaricata la Commissione permanente Manutenzione Confine Italo-Svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti:

- a) tracciamento sul terreno della nuova linea di frontiera;
- b) materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati;
- c) rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.

Art. 3.

Le spese relative alla provvista o messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali fra i due Stati, rimanendo invece a carico di ciascuno di essi quelle relative ai propri rappresentanti ufficiali.

Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Berna.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Martigny, il 4 luglio 1952.

Gen. Luigi Morosini.

Col. DE RAEMY.